



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TPN TELEPORDENONE”)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 3/2018 - PROC. 19/19//FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 11 dell’11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 10 luglio 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 03/2018 del 13 dicembre 2018 (prot. n. 13804/P), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Radio Tele Pordenone S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TPN Telepordenone*”, la presunta violazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizione contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte nella puntata del programma “*Nuovi Orizzonti*” andata in onda in data 5 settembre 2018 alle ore 21:04. In particolare, nel corso del suddetto programma, tramite un'intervista al titolare di un'azienda agrituristica, sarebbe stata promossa l'attività commerciale di quest'ultima effettuando, in toni enfatici, ripetuti riferimenti alle caratteristiche di particolare pregio della struttura ricettiva gestita dall'azienda e alla qualità dei servizi e prodotti dalla stessa offerti alla clientela, senza l'inserimento di alcuna segnalazione volta a rendere riconoscibile lo scopo promozionale della trasmissione.

2. Deduzioni della società

La società Radio Tele Pordenone S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 03/2018 del 13 dicembre 2018 risulta notificato in pari data - con nota dell'11 gennaio 2019, nel rappresentare che il programma “*Nuovi Orizzonti*” oggetto di contestazione ha carattere informativo e non commerciale, ha chiesto di essere ascoltata in merito ai fatti oggetto di contestazione precisando che per la trasmissione non sono stati realizzati utili o incassi di qualsivoglia natura e allegando una comunicazione del giornalista professionista Luigi Gandi, conduttore della puntata andata in onda il 5 settembre 2018, dalla quale si evince quanto segue:

- il programma oggetto di contestazione, prodotto dalla società Asso Media & Public Relations KFT e mandato in onda da “*TPN Telepordenone*”, è stato visto nel suo complesso, voluto e promosso dal Sindaco di San Michele al Tagliamento-Bibione, ospite della trasmissione insieme a due imprenditori agricoli e al legale rappresentante dell'azienda agrituristica nella quale sono state effettuate le riprese video mandate in onda da “*TPN Telepordenone*”;
- per i temi e gli argomenti trattati (difesa degli animali, protezione della natura, sport ecc.) il programma oggetto di contestazione è qualificabile come un *talk* giornalistico non pubblicitario; nessuna fatturazione, nessun cambio merce e nessun favore o contratto pubblicitario è stato stipulato per la realizzazione della puntata in esame;
- nel programma si conversa di agricoltura biologica, di ambiente, di tradizione enogastronomica, di politiche a favore dell'occupazione giovanile nel mondo rurale e se talvolta si parla anche di galline e di uova di qualità, ciò avviene unicamente per mostrare l'eccellenza degli agriturismi come quelli che hanno ospitato la trasmissione (talvolta anche con la citazione di alcuni prodotti enogastronomici da quest'ultimo confezionati) senza alcun intento pubblicitario e promozionale, bensì al fine di esaltare stili di vita naturali e agresti e incentivare il consumo di prodotti sani sviluppati in ambienti non inquinati.

Con nota prot. n. 321/A, pervenuta al CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia in data 21 gennaio 2019, il legale rappresentante dell'azienda agrituristica che ha ospitato la trasmissione ha precisato quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la struttura dell'agriturismo è stata messa a disposizione per le riprese della puntata del programma oggetto di contestazione su esplicita richiesta del Sindaco di San Michele al Tagliamento e non sono stati retribuiti in alcun modo né il dott. Luigi Gandi, conduttore della trasmissione, né la società Asso Media & Public Relations KFT, né l'emittente "TPN Telepordenone" né il Sindaco, con i quali, peraltro, non ci sono stati scambi di favori;
- i prodotti dell'azienda (galline, uova, marmellate ecc.) apparsi in video non sono in vendita al pubblico ma vengono distribuiti ai clienti della struttura agrituristica;
- il titolare dell'agriturismo non è stato, non è e non sarà mai interessato ad una pubblicità in sede locale in quanto i clienti provengono quasi esclusivamente dall'estero.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia in data 21 gennaio 2019 - la società Radio Tele Pordenone S.r.l., ha rappresentato che il servizio oggetto di contestazione è stato realizzato da un giornalista "terzo" alla società, che ne ha curato autonomamente il contenuto osservando che le memorie del dott. Gandi e del titolare dell'agriturismo, presentate senza che l'emittente ne fosse a conoscenza, non fanno altro che confermare che non c'è stata alcuna utilità o scambio di favori tra il giornalista e l'agriturismo, come del resto anche tra l'emittente ed il suddetto giornalista.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al termine dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione n. 5/2019 del 30 gennaio 2019, ha ritenuto di proporre a questa Autorità l'archiviazione del procedimento per la riscontrata assenza di un rapporto di commissione di pubblicità tra l'azienda agrituristica in cui sono state effettuate le riprese della puntata del programma "Nuovi Orizzonti" andata in onda in data 5 settembre 2018 e la società Radio Tele Pordenone S.r.l., con conseguente difetto di ogni elemento atto a poter ricondurre la fattispecie alla disciplina in materia di comunicazioni commerciali audiovisive.

In proposito, ad esito della visione della registrazione del programma oggetto di contestazione resa disponibile dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia e della documentazione istruttoria versata in atti, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato, tenuto altresì conto che:

- nella trasmissione presa in considerazione - che vede protagonisti il Sindaco di San Michele al Tagliamento oltre al titolare dell'azienda agrituristica che ospita la puntata, intervistati dal giornalista Luigi Gandi in una sorta di *talk show* - la presenza di riferimenti alla struttura agrituristica, l'inquadratura dei locali in cui è svolta l'attività ricettiva, nonché l'inserimento dei prodotti offerti unicamente alla clientela, più che trovare ragione in una finalità promozionale, risulta pienamente giustificata dalle esigenze narrative del programma, durante il quale vengono affrontate, anche attraverso la partecipazione attiva del Sindaco, tematiche legate all'agricoltura biologica, all'ambiente, ai prodotti della tradizione enogastronomica locale ed altre con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'intento di migliorare il territorio valorizzandone le risorse ed esaltandone le eccellenze;

- se da un lato, come rilevato dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare un rapporto di committenza di pubblicità tra l'azienda agrituristica e l'emittente "TPN Telepordenone", sotto altro profilo va osservato che dal formato utilizzato per l'emesso televisivo, in cui risulta assente la descrizione prolungata di prodotti, o l'esposizione del marchio, recapiti e segni distintivi in genere dell'agriturismo in parola, non è dato desumere elementi presuntivi tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà dell'azienda agrituristica che ospita la puntata;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.l., per inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi